



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 70 del 14/05/2013

Raccolta Ufficiale

N. 398

Del 21/05/2013

OGGETTO: Controversia innanzi T.A.R. Puglia – sede di Bari, tra il Comune di Castellana Grotte ed il Sig. Mastronardi M. Liquidazione parcella in favore dell' Avv. Francesco Paolo Bello, difensore dell' Ente (debito fuori bilancio).

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con atto di Giunta Comunale n. 191 del 26.10.2004, esecutivo ai sensi di Legge, il Comune stabiliva di estendere il mandato professionale conferito all'Avv. Francesco Paolo Bello, con deliberazione di Giunta Comunale n. 131/2004, al fine di resistere nel giudizio innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, promosso con ricorso per motivi aggiunti, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 12.10.2004 al n. 18463, dal Sig. Mastronardi Michele contro il Comune di Castellana Grotte e l'Azienda Unità Sanitaria Locale BA/5 avverso il provvedimento sindacale n. 2745/2004 che l'Amministrazione Comunale aveva correttamente adottato in ottemperanza all'ordinanza n. 823/2004 resa dal Tar Puglia, Bari nella Camera di Consiglio del 26.8.2004;

che con il medesimo atto veniva, altresì, stabilito di impegnare e liquidare all'officiato difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali, l'importo di € 632,15, somma comprensiva di CAP e IVA e al lordo della ritenuta d'acconto;

che tale acconto veniva liquidato a seguito della parcella n. 11 del 13.12.2004 emessa dall'Avv. Francesco Paolo Bello;

che, con lettera datata 13.1.2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24.1.2012 al n. 1419, l'Avv. Bello trasmetteva copia della sentenza n. 132/2012 con la quale la II Sez. del Tar Puglia – sede di Bari, definitivamente pronunciando, così disponeva: *“dichiara improcedibile il ricorso, come in epigrafe proposto e rigetta i motivi*

aggiunti. Condanna il ricorrente Mastronardi al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge” allegandovi, altresì, la nota spese relativa alle competenze professionali spettanti per l'attività difensiva svolta nel giudizio in oggetto, chiedendone il relativo pagamento, pari, complessivamente, ad € 19.463,58, somma comprensiva di cap e iva e al lordo della ritenuta d'acconto;

vista la successiva nota a firma dell'Avv. Bello acquisita al protocollo generale dell'Ente l' 11.1.2013 al n. 817 con la quale manifesta la disponibilità alla richiesta (fatta dall'Ufficio Contenzioso di questo Ente) di riduzione del 15% del compenso maturato a condizione che il pagamento delle spettanze dovute sia erogato entro e non oltre il 31.3.2013, rideterminandolo, così, nel modo che segue:

compenso	€	13.106,36
CAP 4%	€	524,25
IVA al 21%	€	2.862,43
Spese non soggette ad iva	€	60,00
TOTALE	€	<u>16.553,04</u>

al lordo della ritenuta d'acconto

vista, altresì, l'ulteriore nota sempre a firma dell'Avv. Bello pervenuta all'Ente il 04.02.2013 al n. di protocollo 2887 con la quale detrae dall'importo innanzi specificato le spese erroneamente indicate e l'acconto percepito di € 516,46 riducendola, così, ad € 15.940,63, come di seguito riportata:

compenso	€	12.667,38
CAP 4%	€	506,70
IVA al 21%	€	2.766,56
TOTALE	€	<u>15.940,63</u>

al lordo della ritenuta d'acconto

considerato, che la questione è da ritenersi conclusa a seguito della sentenza n. 132 del 12.1.2012 con la quale la II Sez. del Tar Puglia – Sede di Bari, definitivamente pronunciando, così dispone: *“dichiara improcedibile il ricorso, come in epigrafe proposto e rigetta i motivi aggiunti. Condanna il ricorrente Mastronardi al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge”*;

preso atto che agli atti non risulta alcun preventivo di spesa derivante dall'incarico affidato all'Avv. Francesco Paolo Bello;

considerato, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della parcella dell'Avv. Francesco Paolo Bello, difensore dell'Ente;

preso atto che per la presente liquidazione non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C. il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio (così come chiarito nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.P.C. al punto 4.3. e nella faq aggiornata al 13.11.2011, ai punti A12 e D6);

Visto il decreto sindacale prot. n. 9139 del 09.05.2013;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

vista la Legge n. 136 del 13.8.2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

DETERMINA

1) di prendere atto della sentenza n. 132/2012 con la quale la II Sez. del Tar Puglia – sede di Bari, definitivamente pronunciando, così disponeva: *“dichiara improcedibile il*

ricorso, come in epigrafe proposto e rigetta i motivi aggiunti. Condanna il ricorrente Mastronardi al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge”;

2) di prendere, altresì, atto che l'importo spettante all'Avv. Francesco Paolo Bello, a saldo della predetta controversia, ammonta a complessivi **€ 15.940,63** e trova imputazione al cap. 145.1 epigrafato: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) ed e) del D. Lgs. N. 267/200”, gestione RR.PP. del bilancio 2012;

3) di liquidare e, contestualmente pagare, all'Avv. Francesco Paolo Bello, con studio in Bari alla via P.Amedeo n. 82/A, la complessiva somma di **€ 15.940,63**, somma comprensiva di Cap al 4% e di Iva al 21% e al lordo della ritenuta d’acconto;

4) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell’art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Servizio- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.s./g.c.

Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato CONTENTO

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 14/05/2013 si attesta la relativa copertura finanziaria.

LIR 181/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.715

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 23 maggio 2013